



APP. CIRSAL 2407 - CUP B35I23000200001

**FORNITURA DI N.1 AUTOCLAVE STERILIZZATRICE A VAPORE
SATURO PER IL CENTRO DI RICERCA SPERIMENTALE CIRSAL
DELL'UNIVERSITA' DI VERONA**

nell'ambito del DM 455 del 10.05.2023 per "Acquisto grandi attrezzature destinate a Lurm - Cirsal e CPT e per intervento P0280 Lavori di Manutenzione Straordinaria in ambito A.Q. 19-20 per l'adeguamento Antincendio e la Sostenibilità Edilizia Grandi attrezzature scientifiche" –CUI F93009870234202300061

IMPORTO A BASE D'ASTA EURO 306.000,00 IVA ESCLUSA
("Oneri per la sicurezza per rischi interferenti" non soggetti a ribasso, pari a Euro 159,00)



CAPITOLATO TECNICO

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA	PAG. 03
ART. 2 - IMPORTO DELLA FORNITURA	PAG. 03
ART. 3 - CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI DELLA FORNITURA	PAG. 04
ART. 4 - CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E GARANZIA FULL RISK NEL PERIODO DI GARANZIA	PAG. 06
ART. 5 - ONERI COMPRESI NEL PREZZO OFFERTO	PAG. 06
ART. 6 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	PAG. 07
ART. 7 - SOPRALLUOGO	PAG. 07
ART. 8 - CONSEGNA DEI BENI	PAG. 07
ART. 9 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE	PAG. 08
ART.10 - MODALITÀ ORGANIZZATIVE DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA	PAG. 08
ART.11 - DIVIETO DIMODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE	PAG. 09
ART.12 - RESPONSABILITÀ PER DANNI E RISERVATEZZA	PAG. 09
ART. 13 - OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO	PAG. 09
ART. 14 - CAUZIONE DEFINITIVA	PAG. 10
ART. 15 - VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA FORNITURA	PAG. 10
ART. 16 - PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA	PAG. 10
ART. 17 - PENALITÀ E RECESSO UNILATERALE	PAG. 11
ART. 18 - CESSIONE DEL CONTRATTO –SUBAPPALTO	PAG. 12
ART. 19 - SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	PAG. 12
ART. 20 – REVISIONE DEI PREZZI	PAG. 13
ART. 21 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	PAG. 13
ART. 22 – CONTROVERSIE	PAG. 14
ART. 23 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI	PAG. 14
ART. 24 – PIANO PREVENZIONE ANTICORRUZIONE - CODICE ETICO – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ	PAG. 14
ART. 25 – SPESE CONTRATTUALI	PAG. 15
ART. 26 – RISOLUZIONE CONTRATTUALE	PAG. 15



ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA

L'appalto ha per oggetto la fornitura di una autoclave sterilizzatrice a vapore saturo nell'ambito del DM 455 del 10.05.2023 per "Acquisto grandi attrezzature destinate a LURM - CIRSAL e CPT e per intervento P0280 Lavori di Manutenzione Straordinaria in ambito A.Q. 19-20 per l'adeguamento Antincendio e la Sostenibilità Edilizia Grandi attrezzature scientifiche" – CUP B35I23000200001- CUI F93009870234202300061.

La fornitura dovrà prevedere le seguenti prestazioni:

- a) Scollegamento, smontaggio e smaltimento dell'autoclave attualmente presente ed in funzione presso il CIRSAL (sede di Strada Le Grazie 8) e visibile in fase di sopralluogo.
- b) Trasporto, consegna e posizionamento della nuova sterilizzatrice.
- c) Montaggio in loco, installazione, collegamento a utenze e collaudo funzionale presso la sede del CIRSAL (Strada le grazie 8, Verona).
- d) Predisposizione e consegna all'Ente Appaltante della documentazione inerente e necessaria per la "denuncia di messa in servizio" all'autorità competente (I.N.A.I.L.) nonché dell'ulteriore documentazione richiesta o necessaria al fine di espletare eventuali adempimenti aggiuntivi imposti dalla legge o da regolamenti vigenti (**da fornire solo in caso di aggiudicazione**) ai sensi del Decreto Ministeriale n° 329 del 01/12/2004 "Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93;
- e) smaltimento dei rifiuti prodotti durante il montaggio e l'installazione e dell'eventuale imballaggio di risulta.
- f) Fornitura di tutte le pannellature in acciaio AISI 304 necessarie per il ripristino delle pareti tecniche a contorno dell'autoclave e loro posa in opera.
- g) Le attività di formazione del personale addetto all'uso delle apparecchiature richieste.
- h) Produzione di un layout della strumentazione con misure dettagliate e descrizione delle caratteristiche operative e il layout di installazione dell'attrezzatura nei locali oggetto di intervento comprensivo di valutazione della movimentazione dei carrelli per carico/scarico. La soluzione dovrà ottimizzare e valorizzare gli spazi prevedendo accorgimenti utili all'implementazione degli standard operativi e di sicurezza.
- i) Messa a disposizione dei pezzi di ricambio del sistema per almeno 10 (dieci) anni successivi al certificato di verifica conformità della fornitura.

Durante tutte le fasi di lavorazione per la realizzazione dell'intervento, l'aggiudicatario dovrà adottare le soluzioni più opportune volte a ridurre al minimo l'interruzione dell'operatività del processo di sterilizzazione materiali presso il CIRSAL (giorni di fermo attrezzatura).

ART. 2 - IMPORTO DELLA FORNITURA

L'importo complessivo posto a base d'asta per l'intera fornitura è pari ad euro 306.000,00 (*trecentoseimila/00*) al netto degli oneri fiscali (*di cui euro 159,00 di costi per la sicurezza e di oneri per rischi interferenti, non ribassabili, al netto degli oneri fiscali*).

I costi per la manodopera relativi all'installazione e posa in opera della strumentazione sono stati stimati applicando il costo medio orario per il personale dipendente da imprese dell'industria metalmeccanica privata e della installazione impianti come segue:

- 10gg x 8 ore lavorative x 2 unità di personale livello C2 = 160 ore, costo orario 22,41 € come da Tabella Ministero del lavoro "Costo medio orario per il personale dipendente da imprese dell'industria metalmeccanica privata e della installazione di impianti (Decreto Ministeriale n. 37/2022) fino al 30/06/2023 a cui va aggiunto un aumento medio pari al 4,7% ca al minimo tabellare come da nuovi accordi a decorrere dal 1° giugno 2023. Si stima quindi un totale complessivo di 3.585,60 € + trasferta (come da nuovi minimi contrattuali in vigore da 1° giugno 2023) di € 46,47*10gg*2 pari a 929,40€ = 4.515,00 €.

Non sono state prese in considerazione le maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo.

Il CCNL applicato, il numero e il livello di unità lavorative su cui sono stati stimati i costi della manodopera non sono vincolanti per gli operatori economici partecipanti che dovranno presentare il proprio costo della manodopera in sede di offerta.

L'impresa è obbligata altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria applicabile nella località.

ART. 3 - CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI DELLA FORNITURA

Il Sistema di Sterilizzazione offerto, composto da n. 1 Autoclave a Vapore Saturo dovrà possedere le seguenti Caratteristiche Tecniche Minime, richieste a pena di inammissibilità dell'offerta alla procedura, fermo il principio di equivalenza.

L'apparecchiatura oggetto dell'appalto, complementi e accessori forniti, dovranno essere nuovi e non derivanti da ricondizionamento o rigenerazione o ex demo.

L'intero sistema di sterilizzazione deve rispondere a tutte le normative vigenti in materia di sicurezza.

L'autoclave dovrà essere in grado di sterilizzare con opportuni cicli, customizzabili e memorizzabili i seguenti articoli tipici delle animal facilities e da laboratorio (a titolo esemplificativo):

- articoli solidi e porosi (come, ad esempio, gabbie e bottiglie in polycarbonato, coperchi gabbie completi di filtri, connessioni e valvole, ecc.) tramite processo di sterilizzazione con prevuoto frazionato e successiva asciugatura vaschette in polycarbonato o altro di uso comune per la realizzazione delle bacinelle di stabulazione;
- griglie e beccucci in acciaio;
- diete/mangime per animali ;
- bottiglie utilizzate per abbeverazione vuote e piene di liquido;
- strumenti chirurgici (pinze, forbici ecc.);
- liquidi in recipienti aperti o semichiudi tramite processo di sterilizzazione con prevuoto frazionato;
- liquidi in contenitori di vetro o altro materiale termoresistente sigillati, tramite processo di sterilizzazione misto aria/vapore;
- filtri, membrane;
- vetro,
- articoli cavi,



- tessuti,
- rifiuti infetti.

- Caratteristiche tecniche di minima dello strumento

Lo strumento dovrà possedere le caratteristiche di minima di seguito riportate:

- Camera di sterilizzazione a doppia parete, pareti interne e porta in acciaio Inox AISI 316 con carico a pavimento a singola porta.
- Apertura e chiusura porta a scorrimento automatico orizzontale. La movimentazione della porta/e dovrà essere dotata di dispositivo di sicurezza e sistema di blocco che impedisca la partenza di un ciclo qualora la porta non sia stata chiusa correttamente. Inoltre, deve essere garantita l'apertura della porta solo a fine ciclo.
- Il volume utile della camera dovrà essere di 2000 litri (con range di variazione del volume massimo del $\pm 20\%$).
- Alimentazione a vapore centralizzato.
- Rumorosità della pompa del vuoto durante l'utilizzo non superiore a 60 dB (tollerabilità di +5dB).
- Camera di sterilizzazione interamente circondata da intercapedine con finitura RA 0,8 μ m.
- Programma di accensione e riscaldamento automatico della sterilizzatrice che permetta l'avvio automatico del test del vuoto, riscaldamento ecc. in modo tale che sia pronta al funzionamento secondo programmazione e impostazione giorno/ora.
- Pompa del vuoto ad anello liquido;
- sistema di raffreddamento dei liquidi di scarico per l'immissione nelle tubazioni della rete idrica.
- Interruttore d'emergenza sul fronte della macchina.
- La sterilizzatrice deve essere gestita da un PLC industriale completo di HMI touch screen a colori, doppio microprocessore di controllo, differenti livelli di accesso con protezione password individuale per il controllo totale delle fasi del ciclo e loro visualizzazione con evidenza del tempo residuo. Il pannello di interfaccia con l'operatore andrà posizionato sul fronte della sterilizzatrice.
- In caso di guasti hardware e/o software lo strumento deve poter permettere backup e ripristino del sistema e dei dati di settaggio.
- Software di gestione dotato di licenze e per cui verranno forniti gli aggiornamenti di versione che si renderanno necessari durante il periodo di garanzia:
 - la soluzione proposta deve permettere gestione e monitoraggio da remoto tramite interfaccia grafica via web. In particolare, deve permettere di:
 - Visualizzare lo status della macchina in tempo reale
 - Visualizzare, esportare e salvare su file lo storico degli allarmi
 - Visualizzare, esportare e salvare su file dati e report ciclo (anche tramite grafico)
 - Se l'export dei dati avviene su file in formato proprietario il Fornitore deve garantire anche la disponibilità del software necessario per l'accesso agli stessi.
 - Per le attività in remoto il dispositivo deve potersi collegare tramite rete cablata all'infrastruttura enterprise della rete cablata dell'Appaltante. In particolare, deve supportare servizio DHCP e connessione sicura tramite SSH e TLS 1.3.
- Efficace isolamento termico della struttura esterna: temperatura esterna max 45°C in tutte le fasi di funzionamento.
- Costruita secondo direttiva PED 2014/68/EU.
- L'autoclave proposta dovrà avere un sistema di raffreddamento del mantello tale da garantire un rapido tempo di raffreddamento a pieno carico oltre al raffreddamento naturale e forzato ad aria. Deve essere garantita l'asciugatura di quanto sterilizzato e l'assenza di dispersione di acqua attorno all'apparecchiatura a seguito dell'estrazione del carico.



- Rispondente alle normative DIN 58951-2 Sterilizzatrici per laboratori.

- Accessori a completamento della fornitura:

- N. 2 carrelli di carico/scarico e trasporto idonei per sterilizzatrice con carico a pavimento, con 4 ruote direzionali di cui due con freno, 2 ripiani interni.
Tutte le caratteristiche minime e a punteggio dovranno essere descritte e desumibili in dettaglio facenti parti della RELAZIONE TECNICA scritta esaustiva presentata dall'operatore economico in sede di gara, e dovranno essere tutte presenti nella configurazione proposta.

ART 4. CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E GARANZIA FULL RISK NEL PERIODO DI GARANZIA

La fornitura del sistema dovrà essere comprensiva di specifica garanzia di vendita, che dovrà avere il contenuto e le caratteristiche di seguito specificate, le quali costituiscono tutte caratteristiche tecniche minime richieste a pena di inammissibilità della procedura.

La fornitura proposta dovrà essere coperta da idonea garanzia full risk di durata minima pari a 24 mesi, valida per ogni sua parte componente e per un numero illimitato d'interventi.

Ciascun concorrente nella propria offerta tecnica, dovrà esplicitamente indicare i materiali esclusivamente consumabili eventualmente esclusi dalla garanzia. La garanzia si intenderà invece comprensiva della fornitura di parti di ricambio e dei materiali soggetti ad usura (es. filtri e guarnizioni), per i quali nulla potrà essere preteso dalla ditta fornitrice. Il fornitore non potrà pretendere alcun pagamento aggiuntivo per la fornitura di eventuali materiali esclusi dalla garanzia e non indicati in sede di offerta.

Rimangono in ogni caso a carico del fornitore l'obbligo di garanzia per vizi e per difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.) in relazione all'apparecchiatura offerta ed ai relativi accessori, nonché per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.).

La garanzia decorrerà dalla data di convalida, con esito positivo, espressamente richiesta per l'apparecchiatura di sterilizzazione, successiva al certificato di verifica di conformità della fornitura.

Il tempo massimo di intervento a seguito di chiamata non dovrà essere superiore a 48 ore solari (esclusi i festivi) dalla chiamata così come il tempo di ripristino della funzionalità dell'apparecchiatura dovrà essere al massimo di 48 ore per l'80% degli interventi, ed entro 72 ore solari consecutive per il 100% degli interventi.

Per tutta la durata della garanzia, dovranno essere garantite:

almeno due visite di manutenzione preventiva l'anno, comprensive di parti di ricambio, soggette ad usura e di tutti i consumabili, nessuno escluso;

assistenza tecnica telefonica remota entro la giornata della chiamata;

servizio di telediagnosi e teleassistenza per il monitoraggio e il controllo del funzionamento delle autoclavi, se disponibile.

ART. 5 - ONERI COMPRESI NEL PREZZO OFFERTO



Formano parte dell'appalto la fornitura dei beni indicati incluso il trasporto e gli imballaggi, l'installazione, la formazione sul posto del personale, la verifica di conformità della fornitura e la stesura della relativa documentazione, nonché l'assistenza tecnica full risk di 2 anni.

I prodotti offerti devono essere nuovi di fabbrica.

L'operatore economico deve fornire a propria cura e spese tutti i documenti in lingua italiana ad eccezione delle Certificazioni, anche non tecnici, relativi al funzionamento dell'apparecchiatura ed ai sistemi di qualità, compresi eventuali aggiornamenti.

ART. 6 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione della fornitura sarà effettuata a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, mediante attribuzione alle offerte di un punteggio (fino a un max di 100 punti), secondo gli elementi di valutazione di seguito specificati:

	PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA	70 PUNTI
OFFERTA ECONOMICA	30 PUNTI
TOTALE	100

Si rinvia al punto 18) del Disciplinare di gara per la descrizione dettagliata dei criteri di valutazione.

ART. 7 – SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è obbligatorio e da concordare con personale afferente al CIRSAL individuato dal RUP, dott.ssa Elisa Tedeschi, secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.

ART. 8 - CONSEGNA DEI BENI

I beni devono essere consegnati ed installati dall'operatore economico entro **180 giorni** di calendario dalla data di stipulazione del contratto, ovvero, in accordo con l'aggiudicatario su espressa richiesta della stazione appaltante, entro 210 di calendario dalla data dell'aggiudicazione definitiva, assumendosi da parte della ditta ogni rischio legato all'eventuale mancata stipulazione per difetto dei requisiti dichiarati nell'offerta tecnica.

L'operatore economico deve effettuare la consegna di tutta la strumentazione a proprio rischio e con a proprio carico le spese di qualsiasi natura presso il **CIRSAL, Università di Verona, Strada le Grazie 8, 37134 Verona**.

Per informazioni sulla collocazione e sulle necessità di predisporre idonea attrezzatura di sollevamento e posa, l'operatore economico può chiedere chiarimenti e delucidazioni alla Dr.ssa Elisa Tedeschi, tel.0458027289, elisa.tedeschi@univr.it.

Il momento della consegna va concordato tramite mail, per le vie brevi, con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo.

Nel caso di lievi discordanze fra quanto richiesto e quanto fornito, non facilmente e immediatamente riconoscibili, queste possono essere opposte all'operatore economico entro 60



giorni dalla consegna. L'accettazione e la verifica di conformità della fornitura, anche trascorso il termine di 60 giorni, non esonerano l'operatore economico dalla responsabilità per eventuali difetti ed imperfezioni. La stazione appaltante, qualora decidesse di trattenere ugualmente la strumentazione, può, a proprio insindacabile giudizio, sospendere il pagamento della fattura ed esigere l'adeguamento gratuito della strumentazione a quanto richiesto in sede di gara. Qualora la stazione appaltante decidesse di rifiutare i beni forniti, in quanto non conformi alle caratteristiche tecniche richieste, l'operatore economico deve a sua cura e spese sostituirli entro 90 giorni lavorativi dalla comunicazione con altri che soddisfino le condizioni pattuite.

Restano salve tutte le altre garanzie, anche prestazionali, della strumentazione fornita.

Ritardi sui tempi di consegna rispetto a quanto indicato nell'offerta dalla ditta aggiudicataria potranno determinare l'applicazione delle penali previste nel presente capitolato (art.17) e nella documentazione di gara.

ART. 9 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

L'amministrazione prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un Direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'operatore economico aggiudicatario.

Il comma 8 dell'art. 114 del codice prevede che l'allegato II.14 individui i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, per cui il direttore dell'esecuzione del contratto deve essere diverso dal RUP.

Ai sensi dell'art. 114 e dell'all. II.14 del D.Lgs. 36/2023, il D.E.C. provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico e contabile dell'esecuzione del contratto stipulato, anche con riferimento alle modalità di pagamento previste dal presente capitolato. Il D.E.C. assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'esecutore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali. A tale fine, il D.E.C. svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal codice o dal regolamento, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

Il D.E.C. eserciterà la vigilanza sull'esecuzione dell'appalto oggetto del contratto e la verifica del rispetto delle norme che regolano la materia. La corrispondenza dell'appalto alle obbligazioni contrattuali è attestata dalla dichiarazione di regolare esecuzione della fornitura che sarà emessa dallo stesso D.E.C. Nello svolgimento delle attività legate all'esecuzione del contratto, di cui al presente articolo, il D.E.C. si potrà avvalere, coordinandone le attività, di collaboratori.

L'esecuzione dell'appalto è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.

Il responsabile unico del progetto controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto per i servizi e forniture.

Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei servizi ed al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

ART. 10 - MODALITÀ ORGANIZZATIVE DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

L'operatore economico deve eseguire la fornitura oggetto del presente appalto con organizzazione autonoma sia di mezzi che di tempi operativi, impiegando personale soltanto da

essa dipendente e/o propri soci. L'operatore economico, all'atto di assunzione dell'appalto, è tenuto a designare un referente che tenga i rapporti con il direttore dell'esecuzione.

L'operatore economico deve provvedere, inoltre, a proprie spese alla fornitura di tutto il materiale necessario, nonché delle attrezzature occorrenti.

La stazione appaltante provvede alla fornitura delle utenze necessarie all'esecuzione della fornitura ed alla loro installazione e all'adeguamento preventivo dei locali.

ART. 11 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

Art. 12 - RESPONSABILITÀ PER DANNI E RISERVATEZZA

L'operatore economico è responsabile dei danni che dovesse arrecare a persone, al mobilio, ai vetri e cristalli, ai lampadari ecc., ed agli immobili, nonché della sottrazione di qualsiasi oggetto di proprietà della stazione appaltante o in deposito presso la stessa che dovesse verificarsi durante l'installazione e la verifica di conformità della strumentazione, fatta salva la dimostrazione della propria estraneità al fatto.

L'operatore economico è tenuto in solido con i propri dipendenti, obbligandosi a renderne edotti gli stessi, all'osservanza del segreto di tutto ciò che per ragioni di servizio venga a conoscenza in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere, riguardanti la stazione appaltante e le proprie attività.

ART. 13 - OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO

L'operatore economico aggiudicatario dovrà risultare in regola l'ottemperanza alle norme della L. 68 del 12.03.99 che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

Tutto il personale impiegato dovrà risultare regolarmente assunto dall'operatore economico aggiudicatario dovrà operare sotto la sua responsabilità esclusiva.

Il personale utilizzato, professionalmente qualificato ed in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento delle attività cui è adibito:

- dovrà essere a conoscenza delle modalità di espletamento della fornitura oggetto dell'appalto a cui sarà adibito e dovrà essere consapevole dell'ambiente in cui è tenuto ad operare;
- dovrà mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti;
- dovrà altresì mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto al fine di svolgere adeguatamente le mansioni affidategli senza ostacolare l'andamento regolare del lavoro dell'Amministrazione Universitaria, nonché disponibile alla collaborazione con altri operatori ed in particolare nei riguardi dell'utenza;
- dovrà consegnare al proprio superiore ogni oggetto che risulti smarrito o rinvenuto nell'espletamento della prestazione. Lo stesso superiore provvederà tempestivamente alla consegna di quanto rinvenuto al Responsabile Unico del Progetto, referente per questo appalto di fornitura.

ART. 14 - CAUZIONE DEFINITIVA

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario è tenuto a costituire apposita garanzia definitiva, a norma dell'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023, pena la decadenza dalla aggiudicazione. La garanzia può essere costituita mediante cauzione, come precisato nell'art. 117 del Codice dei contratti, al quale si formula espresso rinvio, o con garanzia fideiussoria, anche in questo caso, con le modalità specificate dal citato art. 106, purché contenga la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, preveda l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. L'appaltatore si impegna a ricostituire la garanzia, fino alla concorrenza dell'importo originario, nel caso in cui durante l'esecuzione del contratto la stazione appaltante dovesse in tutto o in parte valersi della stessa.

Non verrà accettata altra forma di costituzione della garanzia definitiva.

Lo svincolo della cauzione verrà disposto dopo la completa estinzione di tutti i rapporti contrattuali, secondo le disposizioni di legge regolanti la materia.

ART. 15 - VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA FORNITURA

Ai sensi dell'art. 116 e all. II. 14 del D.Lgs. 36/2023, la verifica di conformità della strumentazione è effettuata dalla stazione appaltante, se ritenuto necessario in contraddittorio con l'operatore economico e previo accordo. La verifica di conformità va effettuata entro 4 (quattro) mesi dalla data dello stato di consistenza finale e il certificato di verifica di conformità viene sottoscritto, per accettazione, dall'operatore economico, saldo diverso accordo tra le parti.

La stazione appaltante può nominare un'apposita commissione che si incarichi delle operazioni di verifica di conformità. L'installazione si intende conclusa con esito positivo solo a seguito della corretta conclusione delle qualifiche di prestazione e solo dopo aver fornito tutta l'assistenza necessaria per la denuncia di messa in servizio dell'autoclave agli organi competenti ai sensi del Decreto Ministeriale n° 329 del 01/12/2004 "Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93."

Sono a carico dell'operatore economico i rischi di danno derivanti dalla fornitura prima che sia emesso il certificato di verifica di conformità, salvi i danni imputabili alla stazione appaltante.

La stazione appaltante verificherà la conformità tra quanto dichiarato e le caratteristiche dello strumento fornito dall'operatore economico aggiudicatario.

A seguito di verifica di conformità di fornitura dovrà essere consegnata ulteriore documentazione:

- Manuali operatori in lingua italiana.
- Schemi elettrici integrali.
- Certificato di conformità;
- relazione tecnica con lo schema d'impianto (con le condizioni di installazione, di esercizio, misure di sicurezza e protezione e controllo).
- Certificati valvole di sicurezza.
- Elenco delle singole attrezzature con i valori di pressione temperatura capacità e fluido di esercizio.

ART. 16 - PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

Il pagamento del corrispettivo per le prestazioni oggetto dell'appalto sarà stabilito secondo quanto previsto all'art. 4 co. 4 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, con emissione di fatture rilasciate ai sensi del D.P.R. 633 del 26.10.1972 e successive integrazioni e modificazioni, e



subordinato alla verifica del regolare versamento dei contributi assicurativi, previdenziali ed assistenziali dovuti dal contraente.

L'Amministrazione universitaria effettuerà il pagamento con le seguenti modalità:

- **90% entro 30 giorni dalla sottoscrizione del verbale di consegna del bene con cadenza mensile posticipata;**
- **10% entro 30 giorni dall'esito positivo del certificato di verifica di conformità della fornitura con cadenza mensile posticipata.**

In caso di contestazione, relativa anche alla mancata applicazione progettuale delle prescrizioni indicate all'art. 1 del presente capitolato, l'Amministrazione universitaria si riserva di sospendere il pagamento della/e fattura/e contestata/e.

L'Università non risponde per eventuali ritardi nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell'operatore economico appaltatore dei requisiti sopra indicati.

Dovendo la stazione appaltante acquisire d'ufficio il Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC), qualora uno di questi segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il Responsabile Unico del Progetto trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza (ai sensi dell'art. 4 co.2 del D.P.R. 5/10/2010 n. 207 e s.m.i.), il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate tramite il DURC, è disposto dalla stazione Appaltante, direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

ART. 17 - PENALITÀ E RECESSO UNILATERALE

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite posta elettronica certificata (pec). In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato II.14.

L'operatore economico è sottoposto all'applicazione di penali quando effettua, in ritardo sul termine stabilito, la consegna, salvo il caso di comprovata forza maggiore. Lo stesso vale se il ritardo sul termine stabilito è causato dalla sostituzione della strumentazione, o degli accessori, o delle parti, risultate difettose nel momento della consegna o nel momento della prova di funzionamento o nei 60 giorni successivi alla consegna (in questo caso per cause non imputabili alla stazione appaltante), e se ciò comporta l'impossibilità di utilizzo della strumentazione.

Le penali vengono notificate all'operatore economico, con contestazione scritta. Decorso 10 giorni dal ricevimento della stessa, le penali si intenderanno accettate.

L'accertamento dell'infrazione sarà effettuato dal funzionario universitario, responsabile del contratto o da un suo delegato, alla presenza del legale rappresentante dell'operatore economico aggiudicatario o dal funzionario responsabile incaricato dalla stessa.

A tale scopo il Responsabile unico del progetto comunicherà tempestivamente all'operatore economico il giorno e l'ora in cui si valuterà lo stato della situazione in modo da consentire all'operatore economico aggiudicatario di intervenire.

Qualora l'operatore economico non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto, il funzionario responsabile del contratto procederà autonomamente alla presenza di due testimoni.

Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine dell'applicazione della sopracitata penale che dovrà essere corrisposta dall'operatore economico aggiudicatario.

In caso di inadempienze alle condizioni contrattuali la Stazione appaltante potrà applicare le penalità di seguito indicate:



- Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna dell'autoclave rispetto alla tempistica che la ditta aggiudicataria ha offerto in sede di gara in verrà applicata una penale pari ad € 200,00;
 - Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla tempistica indicata nel cronoprogramma di installazione e collaudo delle autoclavi presentato dalla ditta aggiudicataria in sede di gara verrà applicata una penale pari ad € 500;
 - Per ogni manutenzione preventiva prevista e non effettuata sia nel periodo di garanzia sia nel contratto successivo di assistenza tecnica, verrà applicata una penale pari ad € 500,00.
- L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ART. 18 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

Il concorrente può dichiarare, nella documentazione di gara, le parti di fornitura che intende eventualmente subappaltare.

Sono comunque vietati l'integrale cessione del contratto di appalto e l'affidamento a terzi della integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, così come l'esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera. Il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione degli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

ART. 19 - SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

La Ditta aggiudicataria è soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro previste dal Testo Unico sulla sicurezza D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., che si impegna a rispettare, unitamente alle vigenti norme nazionali, regionali e le misure adottate dall'Ateneo per fronteggiare un evento emergenziale che possa eventualmente ricorrere.

La Ditta appaltatrice dovrà tenere in considerazione che, all'interno dell'Ateneo, è presente una molteplicità di rischi (chimico, fisico, biologico, ...) ed è, quindi, di fondamentale importanza che essa conosca l'organizzazione e gli ambienti c/o i quali dovrà operare, le misure previste, gli altri lavori/servizi/forniture appaltati dall'Ateneo a ditte esterne, che insistono nella stessa area.

I rischi presenti nell'Università di Verona, e le principali azioni di prevenzione e protezione raccomandate, sono dettagliati nell'allegato n. 1) della Procedura universitaria per la gestione degli adempimenti per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro nei contratti di appalto, d'opera e somministrazione, che fa parte integrante del presente documento, ed i cui dati sono stati estratti dal "Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)" dell'Ateneo.

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara dovranno sottoscrivere la dichiarazione di presa visione e accettazione del sopraccitato allegato 1.

Si ritiene che le informazioni riportate in questo documento, congiuntamente all'eventuale sopralluogo dell'area interessata, siano sufficienti alle Ditte per predisporre un'offerta che tenga in considerazione gli aspetti della sicurezza della fornitura richiesta. I costi della sicurezza



connessi con l'oggetto della presente procedura di gara, propri della ditta appaltatrice, dovranno essere ricompresi nell'importo complessivo della fornitura ed evidenziati, a parte, nell'offerta economica. Tra questi dovranno essere conteggiati anche i costi per fornire ai propri dipendenti i dispositivi di protezione individuale previsti dalle normative e dal contratto.

Per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti è possibile contattare il RUP, e qualora necessario anche il Servizio Prevenzione e Protezione (tel. 0458027630, mail: servizio.prevenzioneprotezione@ateneo.univr.it).

La valutazione dei rischi interferenti, le misure previste per eliminarli/ridurli, la quantificazione dei costi della sicurezza, il nominativo del RUP e degli altri referenti della sicurezza, l'elenco degli appalti che interessano l'area oggetto del lavoro/servizio/fornitura sono riportati nel D.U.V.R.I. ricognitivo allegato al presente Capitolato che unitamente al sopraccitato allegato 1 sono parte integrante al presente Capitolato.

Nel D.U.V.R.I. ricognitivo sono riportate, nella sezione adempimenti, le richieste sugli aspetti relativi alla sicurezza che la ditta appaltatrice dovrà fornire all'ateneo preliminarmente alla riunione di coordinamento.

Art. 20 – REVISIONE DEI PREZZI

Il prezzo indicato in sede di offerta comprensivo di tutte le spese e di quant'altro necessario a garantire la realizzazione a regola d'arte delle prestazioni definite nel presente capitolato, è da ritenersi fisso ed invariabile per il primo anno del contratto.

Le clausole di revisione prezzi, ai sensi dell'art. 60, comma 2, del D.Lgs 36/2023 non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

La revisione dei prezzi, di cui all'art. 60, comma 3, lett. b) del citato decreto, opererà a partire eventualmente dal secondo anno di esecuzione del contratto, in base alla variazione accertata dall'ISTAT utilizzando gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

La revisione prezzi sarà operata, su istanza accompagnata dalla documentazione dimostrativa della variazione richiesta della ditta Appaltatrice, mediante un'istruttoria, predisposta dal Responsabile Unico del Progetto ed approvata dall'Amministrazione Universitaria.

Non sono ammesse revisioni del prezzo per appalti che prevedano una esecuzione immediata della prestazione (appalti non di durata).

Art. 21 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Operatore Economico assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n.136/2010 indicando gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i ai movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto, oltre all'indicazione delle generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul/sui suddetto/i conto/i. Inoltre, l'Operatore Economico si impegna a comunicare la cessazione, la decadenza dall'incarico dell'Istituto designato, nonché la variazione delle persone delegate ad operare sul/i medesimo/i conto/i per qualsiasi causa avvenga in quanto l'Università non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a un Istituto non più autorizzato a riscuotere.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l'ordinativo di pagamento deve riportare, il CIG (codice identificativo di gara) in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Operatore Economico.



L'Università risolverà il contratto qualora l'Operatore Economico non eseguirà le transazioni nel rispetto della succitata legge.

ART. 22 - CONTROVERSIE

L'Amministrazione appaltante avrà la facoltà di procedere alle spese in danno e a rischio e pericolo del contraente e/o di risolvere il contratto mediante semplice denuncia nei casi in cui il contraente, venga meno ai patti concordati ovvero alle condizioni del presente documento. La competenza per eventuali controversie è il Foro di Venezia.

Art. 23 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'Appaltatore si impegna a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente (si richiama in particolare il D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e il GDPR - General Data Protection Regulation), Regolamento UE n. 2016/679), e dai successivi regolamenti e provvedimenti in materia di riservatezza.

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga eventualmente a conoscenza nel corso della esecuzione della fornitura.

Tali dati devono essere utilizzati dall'appaltatore esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione della prestazione e non possono essere divulgati per nessun motivo.

In particolare, l'appaltatore deve:

- mantenere la più assoluta riservatezza su atti e documenti di carattere amministrativo e/o tecnico e di qualsiasi altro materiale informativo di cui venga in possesso durante l'esecuzione del contratto;

- non divulgare a nessun titolo le informazioni acquisite durante lo svolgimento della prestazione, neanche dopo la scadenza del contratto, salvo espresso consenso della stazione appaltante;

- adottare, nell'ambito della propria struttura organizzativa e operativa, le opportune disposizioni affinché l'obbligo di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori e dipendenti, nonché dai terzi estranei eventualmente coinvolti nell'esecuzione del contratto.

Nel caso di accertata inadempienza agli obblighi del presente articolo la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, fatta salva ogni altra azione per il risarcimento del danno.

Art. 24 - PIANO PREVENZIONE ANTICORRUZIONE – CODICE ETICO – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, l'aggiudicatario dovrà uniformarsi ai principi e doveri richiamati nel Piano Prevenzione Anticorruzione adottato dall'Università di Verona e scaricabile dal sito internet www.univr.it al link "Amministrazione Trasparente" e agli obblighi derivanti dal Codice ETICO (emanato con D.R., rep. 145/2018 del 10/01/2018) e dal Codice di comportamento del personale (emanato con D.R. n. 4703 del 26/05/2021) della stazione appaltante e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, i suddetti codici, pena la risoluzione del contratto, reperibile al link [Statuto-e-regolamenti](#).

L'Università ha aderito al Protocollo di legalità sottoscritto tra le Prefetture della Regione Veneto, l'U.P.I. Veneto, l'ANCI Veneto e la Regione Veneto il 17.09.2019 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori,



servizi e forniture.

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel citato codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del [PIAO 2023 -2025](#).

Art. 25 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese relative alla stipula del contratto e qualsiasi spesa fiscale sono a carico del Fornitore, ivi comprese le eventuali spese per la redazione e registrazione del contratto relativo al presente appalto.

Art. 26 – RISOLUZIONE CONTRATTUALE

La stazione appaltante si riserva il diritto di risoluzione del contratto, nonché di rivalsa sulla cauzione, sulle ulteriori garanzie assicurative previste dal presente Capitolato nei seguenti casi:

- grave negligenza o frode nella esecuzione dell'appalto;
- manifesta incapacità nell'esecuzione della fornitura appaltata;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010;
- 3 gravi violazioni degli obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore, non adempiuti neanche in seguito a diffida formale da parte dell'Università di Verona;
- atti che costituiscono gravi violazioni di leggi e/o regolamenti;
- dichiarazione di fallimento dell'appaltatore;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile;
- perdita dei requisiti previsti dagli artt. da 94 a 98 del D.lgs. 36/2023;
- sub appalto non autorizzato.

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità della fornitura, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento della fornitura. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

La stazione appaltante potrà inoltre procedere a risoluzione del contratto in tutti i casi e con le modalità previste dall'art. 122 D.Lgs. 36/2023.